



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 29

Del 30/03/2017

OGGETTO :	Determinazione tariffe TARI per l'anno 2017
-----------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	FINESCHI BARBARA			X
3	GIUNTI EMANUELE		X	
4	MOGNI STELLA		X	
5	MORROCCHI ROASIO		X	
6	PIERALLI FILIPPO		X	
7	ROSSI ANDREA		X	
8	SAMPOLI GLORIA		X	
9	SCARPELLI DANIELE		X	
			8	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa **Faleri Lorenza** .

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco afferma che per la copertura totale delle spese derivanti dal piano finanziario sono state individuate le percentuali, pari al 65% per le utenze domestiche e del 35% per le utenze non domestiche, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

Come illustrato nella trattazione del precedente punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del piano finanziario TARI, si evidenzia per l'annualità in corso un risparmio sui costi del servizio pari a circa € 11.000,00; tale cifra verrà detratta dal costo previsto per il servizio rivolto alle utenze domestiche e pertanto le tariffe in questione subiranno una riduzione, seppur modesta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES e per la TIA;

- questo Comune ha applicato la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, dal 1 gennaio 2016

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

VISTO il piano finanziario per l'anno 2017 contenente l'analisi dei costi effettivi, approvato con propria precedente deliberazione n. 28 in data odierna;

CONSIDERATO inoltre:

- che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

- che il Comune di Gaiole in Chianti non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;

- Che i coefficienti utilizzati nella determinazione delle tariffe, sia per le utenze domestiche e non domestiche, sono fissati nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

- che per l'anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 574.424,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, del 65% per le utenze domestiche e del 35% per le utenze non domestiche, sia per la quota fissa che per la quota variabile

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2016, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;

- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2015 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento di applicazione della Tari;

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999);

RITENUTO altresì di stabilire che la scadenza delle rate per la riscossione della TARI, come previsto dal Regolamento, dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento di seguito riportato:
- 1° rata 30 giugno 2017 tramite un acconto pari al 50% della tariffa annuale, e 2° rata 30 novembre a conguaglio e saldo di quanto dovuto per l'anno 2017;

DI DARE ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

DI DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2017 sono riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N.8

ASTENUTI N.0;

CONTRARI N. 0;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate negli allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato, così come i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe;
- 3 di dare atto che la riscossione della TARI, per l'anno 2017, avverrà in due rate scadenti il 30 giugno e 30 novembre così articolate:
 - 1 rata al 30 giugno determinata applicando una percentuale del 50% di quanto dovuto
 - 2 rata 30 novembre a saldo e conguaglio dell'anno 2017;
4. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Siena;
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza

Il Consigliere

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Faleri Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

